

Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Capitolo I; disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento regola la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento degli impianti dell'Acquedotto, come pure i rapporti tra l'Azienda e gli Utenti.

L'Utente ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia del presente Regolamento.

Art. 2 Competenze e compiti del Comune

Il Comune di Ascona, tramite la sua Azienda costruisce, gestisce e mantiene l'impianto dell'acquedotto tenuto conto delle prescrizioni cantonali e federali.

Art. 3 Organizzazione dell'Azienda

1. L'Azienda è un Ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della Legge Cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e del regolamento organico delle Aziende municipalizzate di Ascona.
2. L'Azienda distribuisce acqua per uso pubblico, domestico, artigianale ed industriale nel territorio comunale, di qualità ineccepibile, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente Regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie.
3. L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Capitolo II; Impianti di distribuzione

Art. 4 Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto sono eseguiti in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali.

Art. 5 Perimetro di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile del PR comunale.

2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa si sforzerà tuttavia, secondo le proprie possibilità e fin dove è consentito dalla pressione della rete, ad assicurare l'approvvigionamento di fabbricati esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 6 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio.

Art. 7 Condotte principali

1. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione ed alimentano le tubazioni di distribuzione.
Sono posate, di regola, su area pubblica, fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR comunale, in conformità con il piano generale di distribuzione (PGD).
2. Di regola non vengono autorizzati allacciamenti dalle condotte principali.

Art. 8 Condotte di distribuzione

Queste tubazioni sono quelle posate all'interno della zona da alimentare; ad esse sono collegate le condotte di allacciamento.

Le condotte di distribuzione servono allo sviluppo dei terreni da costruzione.

Art. 9 Costruzione delle condotte

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte.

La loro costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Tutta questa attività deve rispettare le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 10 Idranti

1. Il Comune, tramite l'Azienda, deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per la posa degli stessi, per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione come pure per altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendi.
2. Gli idranti e gli impianti che li fanno funzionare vengono messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni e devono essere accessibili in ogni tempo. L'intera riserva d'acqua nei bacini d'accumulo è a disposizione dei pompieri in caso di necessità.
3. L'Azienda prende a suo carico il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti; il Comune rifonderà le spese corrispondenti.

Art. 11 Azionamento di idranti e saracinesche

Il diritto di azionare gli idranti, di aprire e chiudere le saracinesche spetta unicamente alle persone autorizzate dall'Azienda.

Art. 12 Utilizzazione della proprietà privata

1. Ogni Utente e proprietario deve concedere il diritto all'Azienda di accedere alla proprietà privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione delle tubazioni, delle saracinesche e degli idranti, comprese le targhette di segnalazione.
2. Questo diritto è da accordare anche per tubazioni che alimentano altre proprietà.
3. Restano riservati gli artt. 676 e 742 del CCS.

Capitolo III; Allacciamenti

Art. 13 Definizione

L'allacciamento raccorda l'impianto interno di una costruzione alla condotta di distribuzione. In casi di provata necessità l'Azienda può accordare anche un raccordo alla condotta principale.

Art. 14 Domanda di allacciamento

1. Per ogni allacciamento dev'essere fatta richiesta all'Azienda tramite l'apposito formulario.
La domanda dev'essere presentata dal proprietario dello stabile o da un suo rappresentante autorizzato.
Con la domanda di allacciamento si dovrà presentare sia una planimetria del fondo che i piani di esecuzione dell'impianto idraulico interno, con l'indicazione del diametro della condotta di allacciamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è condizionato dal rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle condizioni tariffarie.
3. L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura d'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi posati non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali come pure alle "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA.

Art. 15 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

Art. 16 Esecuzione

L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura viene eseguito, salvo casi speciali, dal personale dell'Azienda, a spese dell'Utente.
In casi particolari essa può autorizzare installatori concessionari ad eseguire parti dell'allacciamento.

Art. 17 Condizioni tecniche

1. Ogni stabile viene dotato di un proprio allacciamento.
2. L'Azienda può autorizzare in casi eccezionali un solo allacciamento per più stabili.
3. Per stabili di grandi dimensioni possono essere eseguiti, in casi particolari, più di un allacciamento.

4. Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un dispositivo di interruzione posato, per quanto possibile, in area pubblica.

Art. 18 Servitù

L'acquisizione di eventuali servitù a carico di fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare.

Esse sono iscritte a Registro Fondiario a spese dell'avente diritto.

Art. 19 Proprietà dell'allacciamento

La tubazione di allacciamento, posata sia su sedime pubblico che privato, il dispositivo di interruzione ed il contatore rimangono di proprietà dell'Azienda.

Art. 20 Manutenzione

L'Azienda provvede alla manutenzione ed alla sostituzione di allacciamenti.

Tutte le spese sono a carico del proprietario dello stabile.

Art. 21 Allacciamenti e forniture temporanei

1. La domanda di costruzione di allacciamento temporaneo (cantieri ed altro) dev'essere accompagnata dalla planimetria del fondo, con tutte le indicazioni necessarie.
2. L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.
3. Tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. In casi eccezionali l'Azienda può concedere, per periodi limitati, il prelievo d'acqua dagli idranti, con la posa del contatore.

Art. 22 Messa fuori esercizio

Nel caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che non venga garantita una riutilizzazione entro 12 mesi.

Capitolo IV; Installazioni interne

Art. 23 Definizione

L'installazione interna ha inizio dal contatore e dev'essere eseguita a cura e spese dell'Utente.

Art. 24 Esecuzione

1. Il proprietario di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) dopo la relativa notifica ed autorizzazione.
2. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni dell'Azienda ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti di acqua potabile" pubblicate dalla SSIGA, e non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Art. 25 Collaudo

1. L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
2. Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dai regolamenti, l'Azienda potrà rifiutare la fornitura.
3. Con il collaudo l'Azienda non assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore.
4. L'entità delle tasse di collaudo è definita dalla tabella 5.

Art. 26 Controlli

L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore ed alle installazioni interne per eseguire controlli.

Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in uno stato di insufficiente manutenzione, il proprietario, su richiesta scritta dell'Azienda deve far eliminare i difetti entro un termine fissato.

Qualora lo stesso non provveda in merito, l'Azienda potrà far eseguire i lavori a spese del proprietario dello stabile.

Art. 27 Prescrizioni tecniche

In tutti gli impianti dev'essere posata una valvola di ritenuta subito dopo il contatore ed un rubinetto d'arresto da inserire prima del contatore.

Si richiama nuovamente l'applicazione delle "Direttive SSIGA" già citate.

Art. 28 Manutenzione e trasformazioni

1. Il proprietario deve fare tutto il necessario affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.
2. L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura.
Se entro il termine fissato il proprietario non farà eseguire quanto richiesto, l'Azienda è autorizzata a far eseguire quanto richiesto, a spese dello stesso.

Art. 29 Responsabilità dell'Utente e del proprietario

1. L'Utente risponde nei confronti dell'Azienda in seguito a manipolazioni errate, trascuratezza, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.
2. Il proprietario è responsabile per il comportamento dei suoi locatari o affittuari nonché di tutti coloro che ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 30 Dovere di informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda.

Art. 31 Impianti di trattamento dell'acqua

1. Sono autorizzati unicamente gli impianti approvati dall'Ufficio Federale di Sanità.
2. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta che impedirà ogni ritorno d'acqua.
3. L'installazione di impianti di trattamento è condizionata dalla preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art. 32 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile degli eventuali danni.

Capitolo V; Fornitura dell'acqua

Art. 33 Modalità di fornitura

1. L'acqua viene fornita in modo continuo, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
2. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura dell'acqua ed alla regolarità della pressione.

Art. 34 Limitazioni della fornitura

1. L'Azienda può limitare od interrompere temporaneamente l'erogazione nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore
 - b) impedimenti dell'esercizio
 - c) carenza d'acqua
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti
2. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni senza comunque assumersi alcuna responsabilità per eventuali conseguenze.
In nessun caso accorda risarcimenti o libera l'Utente dai suoi impegni.
3. In caso di scarsità d'acqua, l'erogazione per uso domestico ha la priorità su qualsiasi altra fornitura.
4. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo all'Utente con i mezzi più appropriati.

Art. 35 Uso dell'acqua

L'acqua erogata non può essere destinata ad altri scopi che differiscono con quelli fissati dall'abbonamento.

All'Utente, che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso scritto all'Azienda o commette altri abusi, potrà essere sospesa la fornitura all'interno dello stabile, come all'art. 64 cpv 4.
Resta riservata l'azione civile o penale, a giudizio del Municipio.

Art. 36 Divieto di cessione d'acqua

E' vietato all'Utente od al proprietario dell'impianto cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda, come pure eseguire prelievi d'acqua prima del contatore o aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 37 Prelievo abusivo

Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno causato all'Azienda.

Resta riservata l'azione penale, come all'art. 66 cpv. 3.

Art. 38 Fornitura d'acqua per scopi speciali

1. Gli allacciamenti per piscine, irrigazione di giardini, installazioni di climatizzazione o antincendio (sprinkler o altre) soggiacciono a speciale autorizzazione. (Vedi allegato 1)
2. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni e di fissare condizioni speciali.

Art. 39 Prelievi di punta anormali

La fornitura di acqua a Utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo può essere sottoposta a particolari condizioni da parte dell'Azienda.

Art. 40 Fornitura d'acqua a Enti pubblici

1. In casi particolare l'Azienda, con l'autorizzazione del Municipio può fornire acqua ad altre Aziende distributrici tramite condotte previste a tale scopo.
2. Modalità per la costruzione degli impianti e condizioni della fornitura devono essere definite da una convenzione.
3. Le tariffe per tali forniture sono decise dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 0.40/mc ed un massimo di fr. 1.50/mc

Capitolo VI: Abbonamenti

Art. 41 Stipulazione di un abbonamento

1. Con l'esecuzione di ogni allacciamento e la posa di un nuovo contatore inizia un abbonamento.
2. L'Azienda sottoscrive l'abbonamento con il proprietario dell'immobile o con il suo rappresentante legale.
Per le proprietà in condominio il contratto viene concluso con l'amministratore dello stabile, che dispone della delega dei singoli proprietari.

Art. 42 Durata dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di 1 anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa tassa di abbonamento.

Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre.

Art. 43 Disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento può essere revocato da una notifica scritta, con un preavviso di almeno 1 mese dalla scadenza semestrale.

Art. 44 Cambiamento di proprietà

I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Azienda per iscritto entro il termine di 10 giorni dal precedente e dal nuovo proprietario.

In caso di vendita il vecchio proprietario è garante per il mantenimento del contratto d'abbonamento fino alla conclusione del nuovo abbonamento.

Art. 45 Notifica di modifiche agli impianti

1. Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, l'Utente è tenuto ad informare subito l'Azienda di ogni modifica eseguita nel proprio impianto dell'acqua.
2. In caso di mancata notifica l'Azienda ha il diritto di esigere il pagamento delle tasse dovute in più, a contare dal tempo dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione.

Art. 46 Condizioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a causa dell'entità o del tipo di fornitura d'acqua, possono fare oggetto di contratti speciali, ratificati dal Municipio.

Capitolo VII: Apparecchi di misura

Art. 47 Sistema di misura

Per tutti gli allacciamenti, all'inizio della tubazione interna viene posato un contatore. Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda che resta proprietaria dell'apparecchio e ne cura la manutenzione. L'Utente è tenuto a pagare il noleggio (vedi tabella 6) a dipendenza della portata dello stesso.

Art. 48 Responsabilità dell'abbonato

L'abbonato risponde dei danni al contatore che non possono venire attribuiti alla normale usura (danni del gelo o del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento degli apparecchi ecc.) Nessuna modifica può essere eseguita sul contatore.

Art. 49 Ubicazione e posa

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto dei desideri del proprietario che è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione il posto necessario.
2. Il contatore dev'essere posato in un luogo al riparo dal gelo, di regola, fuori dal locale del riscaldamento e dev'essere facilmente accessibile.

Art. 50 Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere montati rubinetti d'interruzione; vanno inoltre rispettate le direttive SSIGA in materia.

Art. 51 Verifica dei contatori

1. L'Azienda procede a sue spese alla revisione periodica dei contatori.

2. Qualora esistesse da parte dell'Utente un motivato dubbio sull'esattezza della misurazione, questi chiederà per iscritto una verifica ufficiale.
In tale caso l'Azienda invierà l'apparecchio ad una stazione di taratura ufficiale per un controllo.
3. Nel caso che le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della sua portata nominale, rimangano nel limite di tolleranza del +/- 5% le spese sono a carico dell'Utente.
Nel caso contrario esse andranno a carico dell'Azienda.

Art. 52 Difetti nel funzionamento

1. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo verrà stabilito tenendo conto dei valori registrati nell'anno precedente.
2. Il cattivo funzionamento dei contatori dev'essere tempestivamente annunciato all'Azienda; quelle che si sono verificate più di 5 anni addietro non verranno prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del volume conteggiato.

Art. 53 Sotto-contatori

1. L'Utente può posare dei sotto-contatori, assumendone la spesa sia per il loro acquisto che per la posa e la manutenzione. Vanno strettamente osservate le prescrizioni tecniche in materia.
L'Azienda ha il diritto ma non l'obbligo di assumere la lettura dei sotto-contatori.

Capitolo VIII; Finanziamento

Art. 54 Autonomia finanziaria

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'Azienda devono essere finanziariamente autosufficienti.

2. Il finanziamento avviene con i seguenti mezzi:
 - a) tasse di allacciamento
 - b) tasse di utilizzazione
 - c) tasse di noleggio dei contatori
 - d) fatturazione di prestazioni speciali
 - e) sussidi ufficiali
 - f) altre partecipazioni di terzi

Art. 55 Tasse

Le tasse di allacciamento di utilizzazione e di noleggio dei contatori devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 56 Tassa d'allacciamento

1. La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione è subordinata al pagamento di una tassa intesa quale quota di partecipazione alla costruzione dell'insieme degli impianti.
2. Questa tassa viene applicata non solo ai nuovi immobili ma anche in caso di ampliamenti o modifiche importanti che richiedono la sostituzione dell'allacciamento esistente.
3. L'entità delle tasse di allacciamento è stabilita nel tariffario; l'importo è deciso dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dal relativo specchio. (Vedi tabella 2)
4. Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile allacciato, sulla base di un diritto reale o di un contratto.

Art. 57 Tassa di utilizzazione

1. L'utilizzazione di acqua potabile è soggetta al pagamento di un contributo composto da una tassa base e di una tassa di consumo, stabilita dal Municipio mediante Ordinanza nel rispetto dei criteri descritti nelle tabelle 3 e 4.
2. L'utente è tenuto a pagare l'importo risultante dall'abbonamento anche se non è stata consumata acqua.

3. Il debitore della tassa di utilizzazione è l'Abbonato.

Art. 58 Condotte principali e di distribuzione

Le spese per la posa delle condotte principali sono, di regola, a carico dell'Azienda.
In casi particolari i singoli Utenti interessati possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

Art. 59 Costi di allacciamento

I costi della condotta di allacciamento, della saracinesca d'interruzione e rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 60 Determinazione dei costi

1. Il materiale utilizzato viene fatturato al costo per l'Azienda, maggiorato del 30% al massimo per coprire i costi generali.
2. La manodopera viene fatturata tenendo conto della paga oraria secondo il Regolamento organico dei dipendenti, maggiorato degli oneri sociali a carico dell'Azienda, dell'aggravio medio per vacanze, malattie e infortuni e delle spese generali di gestione del personale.

Art. 61 Prestazioni speciali

Il Comune versa all'Azienda un adeguato contributo per prestazioni speciali quali la fornitura d'acqua per fontane, il lavaggio delle strade, delle fognature ecc..

Capitolo IX: Fatturazione, incasso e cauzioni

Art. 62 Fatturazione

1. Le tasse di utilizzazione vengono fatturate all'Abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

2. Il consumo effettivo dell'acqua viene accertato mediante lettura del contatore.
3. L'Azienda può consegnare una apposita cartolina all'Utenza invitandola a scrivere il valore indicato dal contatore e ritornarla entro una data fissata.
4. L'Azienda si riserva il diritto di chiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo.
5. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio.

Art. 63 Emissione fatture ed incassi

L'Azienda emette un'unica fattura per immobile.

L'eventuale ripartizione interna per appartamenti dovrà essere fatta dal proprietario degli stessi.

Art. 64 Procedure d'incasso

1. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato sulla fattura, l'Azienda invierà all'Abbonato un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 30 giorni.
2. Scaduto questo termine, l'incasso avverrà per via esecutiva con l'addebito degli interessi di mora e di tutte le altre spese.
3. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
4. L'Azienda si riserva il diritto di interrompere la fornitura d'acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 65 Cauzioni

1. L'Azienda può richiedere un deposito a titolo di cauzione alle seguenti categorie di Abbonati:
 - a) Ditte che operano nel commercio e nell'industria; società in nome collettivo, in accomandita, società per azioni o società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
 - b) Persone che hanno il loro domicilio fuori dal Canton Ticino.
 - c) Tutti coloro che sono notoriamente insolventi o sussistono dubbi sulla loro solvibilità.
 - d) Chi è in mora con i pagamenti di fatture dell'Azienda.
2. Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del prevedibile consumo annuale dell'interessato.
3. La cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti, libretto di risparmio o di deposito, garanzia bancaria con vincolo solidale.
4. Se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione; resta riservato quanto fissato al punto 3 dell'art. 65.

Capitolo X: Infrazioni, sanzioni, contestazioni e procedura

Art. 66 Contravvenzioni

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è punito con la multa fino a fr. 10'000.- a giudizio del Municipio.
La procedura è regolata dagli articoli 147 e 148 LOC.
2. Nei casi particolarmente gravi, in situazioni che potrebbero compromettere la potabilità dell'acqua e la sicurezza degli impianti, l'Azienda può sospendere l'erogazione d'acqua ad uno stabile fintanto che il pericolo d'inquinamento sia cessato.
3. Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 67 Contestazioni e procedure

1. Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Dipartimento delle Istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale di Igiene per le contestazioni di ordine tecnico.

Capitolo XI, Disposizioni transitorie e finali

Art. 68 Convenzioni vigenti

Le concessioni e le convenzioni attualmente vigenti restano valide fino alla loro scadenza ed alle condizioni da esse stabilite. Dopo la loro scadenza, se rinnovate, dovranno essere adeguate al presente Regolamento.

Art. 69 Concessione per installatori

La concessione viene accordata, anno per anno, dietro il pagamento di una tassa di concessione la cui entità è fissata nel tariffario. (Vedi tabella 7).
Le ditte concessionarie domiciliate in Ascona sono esentate dalla tassa.

Art. 70 Tariffe e tasse

Vedasi tabelle allegate

Art. 71 Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ed annulla il Regolamento- Tariffa per la concessione di acqua ad uso domestico, agricolo ed industriale del 29 aprile 1938 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

6612 Ascona, 3 agosto 1994

TABELLA 1

Autorizzazioni e tasse di utilizzazione per prelievi speciali (art. 38)

1. Piscine

La costruzione e la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare alla approvazione dell'Azienda.

Le piscine con un volume superiore a 5 mc. devono essere equipaggiate con un impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua.

Il riempimento delle piscine dev'essere autorizzato dall'Azienda che ha la facoltà di fissare la data e l'ora di questa operazione.

E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti, qualora queste non siano provviste di una valvola di ritenuta.

La tassa base annua per tutte le piscine è stabilita dal Municipio con relativa Ordinanza secondo i criteri seguenti:

minimo fr. 8.-/mc.

massimo fr. 15.-/mc.

La tassa di consumo. Il volume utilizzato è conteggiato dal contatore e sarà fatturato secondo il tariffario.

2. Impianti antincendi (Sprinkler): l'allacciamento di tali impianti necessita di una autorizzazione da parte dell'Azienda.

Non viene conteggiata tassa base per questo tipo d'impianto.

3. Impianti di irrigazione di giardini: devono essere eseguiti in base alle disposizioni dell'art.24 del presente Regolamento.

Le unità di carico per il calcolo della tassa base sono fissate in 8 per tubazioni di allacciamento fino e compreso i 25 mm. di diametro; 10 unità per quelle fino e compreso quelle di 32 mm. di diametro.

4. Impianti di condizionamento termico (di locali o d'uso industriale). Il loro allacciamento necessita di una autorizzazione da parte dell'Azienda.

Le unità di carico sono fissate dalla tabella 3.

TABELLA 2

Tassa di allacciamento (art. 56)

L'entità della tassa unica è fissata dal Municipio con una apposita Ordinanza secondo la seguente tabella:

Diametro della condotta di allacciamento		Tassa (fr.)	
Pollici	Millimetri	Minimo	Massimo
1"	25	300.--	1'200.--
1 1/4"	32	800.--	2'500.--
1 1/2"	40	1'500.--	4'000.--
2"	50	2'000.--	6'000.--
2 1/2"	65	3'500.--	9'000.--
3"	80	5'000.--	12'000.--
4"	100	8'000.--	18'000.--
	150	12'000.--	25'000.--
	200	15'000.--	30'000.--

In caso di sostituzione di allacciamenti esistenti, verrà prelevata una tassa pari alla differenza delle due dimensioni (precedente e nuova).

TABELLA 3

Tassa base (art. 57)

Calcolo delle unità di carico

<u>Elementi di consumo</u>	<u>Unità di carico</u>
Cucina	2
WC con cassetta	2
Bagno	2
Doccia	2
Lavabo	1
Bidet	1
Lavatrice, lavastoviglie, lavapiedi	2
Orinatoio	2
Rubinetto di risciacquamento	10
Flussometro	10
Lavanderia	10
Riscaldamento centrale	2
Locale abitabile, commerciale amministrativo ecc. con o senza rubinetti	1/2
Rubinetto esterno	6
Rubinetti per usi speciali:	
3/8"	1
1/2"	2
3/4"	4
1"	8
Impianti di condizionamento termico (per locali abitabili, amministrativi o per uso industriale) nei quali è usata l'acqua potabile come mezzo di raffreddamento; per ogni kW o frazione di kW di potenza elettrica installata	6
Se nello stabile vi sono locali adibiti a industrie o commerci; alberghi, ristoranti, bar, negozi di vario genere, empori, laboratori ecc. sono conteggiate unità di carico oltre a quelle risultanti dagli elementi di consumo di cui sopra	15

La tassa base annua è fissata dal Municipio, mediante Ordinanza nel rispetto dei criteri stabiliti come segue:

Minimo di	fr. 5.--
Massimo di	fr. 15.--; per unità di carico

TABELLA 4

Tassa di consumo (art. 57)

L'importo della tassa di consumo fissato dal Municipio con apposita Ordinanza secondo il seguente criterio:

fr. -.40/mc.	come minimo
fr. 2.--/mc.	quale massimo

TABELLA 5

Tassa di collaudo degli impianti interni (art. 25)

La tassa di collaudo degli impianti interni è fissata dal Municipio con apposita Ordinanza nel rispetto dei seguenti criteri;

Per ogni unità di carico istallata:

da fr. 2.--	come minimo
a fr. 6.--	quale massimo

TABELLA 6

Tassa di noleggio dei contatori (art. 47)

La tassa annua per il noleggio dei contatori è stabilita dal Municipio con apposita Ordinanza nel rispetto dei seguenti criteri:

Diametro del contatore	Tassa (fr.)	
	Minimo	Massimo
Millimetri		
fino a 25	fr. 40.-	fr.120.-
fino a 32	fr. 50.-	fr. 150.-
fino a 40	fr. 60.-	fr. 180.-
fino a 50	fr. 110.-	fr. 330.-
fino a 65	fr. 140.-	fr. 420.-
fino a 80	fr. 160.-	fr. 480.-
fino a 100	fr. 200.-	fr. 600.-
fino a 125	fr. 240.-	fr. 720.-
fino a 150	fr. 360.-	fr.1'080.-

Per i tipi speciali l'importo del noleggio annuo è fissato al 15 % del prezzo d'acquisto dell'apparecchio.

TABELLA 7

Tassa di concessione annua per gli installatori autorizzati (art. 69)

La tassa di concessione annua a carico degli installatori è fissata mediante apposita Ordinanza municipale nel rispetto dei seguenti criteri:

Minimo	fr. 200.--
Massimo	fr. 600.--